

N. 2774

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FIRRARELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1997

Modifica dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 698, in materia di riconoscimento di invalidità
civile

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scandalo dei falsi invalidi indubbiamente non può e non deve coinvolgere quei cittadini che invalidi lo sono veramente!

In questo Paese, purtroppo, ormai da tempo siamo costretti a vivere situazioni a dir poco scandalose che tendono a penalizzare i veri invalidi, senza peraltro provvedere alle urgenti e necessarie verifiche relative alle situazioni di falsità.

Centinaia di veri invalidi vengono chiamati a presentarsi alla commissione medica competente per regione la quale senza nessuna remora e soprattutto senza procedere ad alcuna visita reale, si pronuncia positivamente circa la sospensione della pensione goduta dagli invalidi stessi.

È inammissibile che si passi da una situazione priva di verifiche ad un'altra fondata unicamente su controlli fittizi, che penalizzano soltanto coloro che avrebbero diritto alla convalida del loro precario stato di salute.

Alla decisione della commissione medica infatti, si può opporre ricorso alla commissione medica superiore e di invalidità civile presso il Ministero del tesoro.

Tale legittimazione, in verità, risulta assolutamente aleatoria poichè il comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, recita che tali ricorsi si intendono respinti qualora la decisione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione.

Purtroppo, già da tempo, le risposte che dovrebbero provenire dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra sono pressochè inesistenti, in altre parole attualmente il ricorso non riceve mai

risposta, imponendo perciò al ricorrente leso nei suoi diritti a dover seguire il lunghissimo e costoso procedimento giudiziario davanti al giudice ordinario.

È incomprensibile che con estrema disinvoltura si proceda alla revoca delle pensioni di invalidità civile anche nelle ipotesi in cui è evidente la presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

In tale prospettiva è urgente svegliarsi dal torpore di chi a tutti i costi vuol vedere nell'invalido un «falso invalido».

Nella consapevolezza che il fenomeno debba essere circoscritto è urgente intervenire affinché le commissioni mediche regionali, preposte al controllo dell'invalidità, espletino il loro compito nel modo più corretto possibile per far sì che le verifiche risultino veritiere. Soltanto con un controllo serio si potrà ridimensionare il numero dei ricorsi, ai quali però è indispensabile che venga data una risposta.

Ed è proprio questo l'intento che s'intende perseguire con il presente disegno di legge e cioè abrogare il comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, al fine di garantire ad ogni invalido una risposta adeguata qualora le commissioni mediche regionali dispongano la sospensione della pensione precedentemente conferita dagli stessi organismi preposti.

Per evitare gli ingessamenti burocratici dietro ai quali si giustificava la presenza di tale previsione legislativa, sarà sufficiente che le commissioni mediche regionali svolgano controlli seri e conseguentemente sospendano soltanto le pensioni che realmente risultino corrisposte ingiustamente, fornendo peraltro adeguate motivazioni.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, il comma 4 è abrogato.

